

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO e/o DI INTRATTENIMENTO ALL'INTERNO DI LOCALI PUBBLICI E CIRCOLI PRIVATI.

PROCEDURA

Va preliminarmente specificato che la normativa italiana **distingue** fra spettacolo e intrattenimento (o trattenimento): nel primo caso il pubblico partecipa passivamente all'attività di spettacolo, assistendo a quanto viene proposto (un concerto, una rappresentazione teatrale o cinematografica ecc.); nel secondo caso invece il pubblico partecipa attivamente all'attività di intrattenimento, per esempio ballando o cantando, (come nel caso del karaoke). Tale distinzione deriva anche dal differente regime connesso all'imposizione fiscale cui sono assoggettate le due tipologie di attività. Il testo delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina la procedura autorizzativa di tali attività annovera un'ulteriore tipologia e cioè i "piccoli trattenimenti" cioè quelli che non assumono la tipologia dell'imprenditorialità, stante il mantenimento dell'assetto ordinario del locale, la non pubblicizzazione dell'evento, la gratuità del trattenimento inteso anche come il mantenimento dei normali prezzi della consumazione, caratterizzando quindi tali eventi come contorno all'attività principale di somministrazione.

Anche la legge regionale n. 29/2005, all'art. 67 comma 1 lettera a) ha disciplinato in materia, stabilendo che la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani, svolta in forma non imprenditoriale, non costituisce attività di intrattenimento, qualora disciplinata dal regolamento comunale. In merito si rimanda nello specifico alla successiva **pagina 4**.

Va inoltre precisato che i **locali od esercizi pubblici**, nei quali cioè chiunque può accedere per ottenere un servizio, ai sensi della legge regionale 29/2005 (art. 67), si distinguono in due categorie:

1. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: quali ad esempio i bar e i ristoranti nelle loro varie accezioni (osteria, trattoria, paninoteca, pizzeria, pub, birreria, enoteca o wine bar, pasticceria, gelateria, caffetteria ecc), nei quali l'attività prevalente è appunto il servizio di bar e ristorazione.

2. esercizi di intrattenimento e svago nei quali è invece prevalente tale attività che può essere svolta congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

Tipico esempio di tale categoria di locali sono le discoteche o sale da ballo dove le persone si recano principalmente per danzare.

Non vengono qui considerate0 altre tipologie di *locali di pubblico spettacolo*, quali ad esempio i teatri, i cinema ecc.

La procedura per svolgere attività di spettacolo e/o intrattenimento, nella distinzione come sopra specificata, all'interno di queste due tipologie di locali presenta alcune differenze che di seguito si illustrano.

Di seguito quindi la specifica procedura per lo svolgimento delle attività di cui trattasi, secondo la tipologia degli esercizi.

1. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Nel caso di bar e ristoranti che vogliono affiancare all'attività prevalente di somministrazione anche un'attività di spettacolo e/ intrattenimento per gli avventori, la procedura si differenzia a seconda ricorrano le seguenti fattispecie:

1a) locale in cui la conformazione interna, sia architettonica che degli arredi, non viene modificata per lo svolgimento dell'attività di spettacolo e/o intrattenimento: il locale cioè mantiene la propria configurazione senza l'apprestamento di spazi dedicati all'attività di spettacolo e/o intrattenimento (escluso il ballo per il quale si rimanda al punto 1b) o senza l'installazione di strutture, come palchi, pedane o sedute destinate specificatamente alla visione dello spettacolo, aggiuntive rispetto a quelle utilizzate per la somministrazione o installazione di impianti elettrici e audio dedicati. In pratica il locale mantiene la conformazione degli spazi e degli arredi adottata per esercitare l'attività principale, cioè quella di somministrazione. L'attività di spettacolo e/o intrattenimento (escluso il ballo per il quale si rimanda al punto 1b), che mantiene comunque la caratteristica di piccolo intrattenimento, è inoltre svolta in maniera non imprenditoriale nel senso che non viene fatto pagare un biglietto d'ingresso o viene maggiorato il prezzo delle consumazioni per cui il volume d'affari è sempre assicurato in via principale dall'attività di somministrazione.

Procedura

Qualora la conformazione interna del locale non venga modificata per lo svolgimento dello spettacolo e/o intrattenimento (escluso il ballo per il quale si rimanda al punto 1b) il gestore dell'attività non deve richiedere autorizzazione al Comune di competenza.

Infatti l'art. 13 del decreto legge 09 febbraio 2012 n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (SEMPLIFICAZIONE 2012)" convertito, con modificazioni, in

legge 4 aprile 2012, n. 35, ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del Testo unico di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.- Regio Decreto 18/6/1931 n. 773), che prevedeva l'obbligo per i pubblici esercizi di ottenere la licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. **per gli spettacoli di qualsiasi specie** organizzati all'interno degli stessi.

Va però rappresentato che, nel caso l'attività di spettacolo e/o intrattenimento (escluso ballo) preveda il ricorso a impianti sonori, vanno rispettate le disposizioni che regolamentano la materia acustica.

Nello specifico la materia è disciplinata dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 26/10/1995 n. 447), dalla L.R. 18/06/2007 n. 16, dalla Deliberazione della Giunta Regionale 17/12/2009 n. 2870 e dal D.P.R. 19/10/2011 n. 227.

Considerato quindi che generalmente le attività di spettacolo producono immissioni sonore, ancorché non sussistano obblighi relativi all'ottenimento della specifica autorizzazione per lo spettacolo e/o intrattenimento, il titolare del pubblico esercizio è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia acustica,

Tali disposizioni prevedono adempimenti diversi a seconda delle condizioni che si prospettano in relazione allo spettacolo e/o intrattenimento che si intende svolgere. Tali adempimenti sono:

a) relazione di impatto acustico: prevista dalla legge quadro e dalla legge regionale sopra indicate, deve essere presentata con le modalità indicate dalla deliberazione della Giunta Regionale sopra citata. Tale relazione deve essere redatta e firmata da un tecnico riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia competente in acustica ambientale. Si evidenzia inoltre che, sempre ai fini della redazione della relazione di impatto acustico, è necessario adeguarsi alla norme del vigente **Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)**, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26/86 dd. 11.12.'14 e che è possibile consultare sul portale del Comune di Monfalcone (percorso: [CITTÀ](#) > [Ambiente](#) > [Piano comunale di classificazione acustica](#)).

b) documentazione semplificata: qualora diversamente l'esercente il pubblico esercizio ritenga che vi siano i presupposti per la presentazione della documentazione semplificata al posto della relazione di impatto acustico le norme previste sono quelle del citato D.P.R. 227/2011.

c) autorizzazione in deroga ai limiti di legge: qualora infine si preveda che lo svolgimento dello spettacolo di intrattenimento superi i limiti previsti dalla legge sull'inquinamento acustico, vi è la

possibilità di chiedere il rilascio di specifica autorizzazione in deroga ai limiti di legge. Si tratta in tal caso di eventi di carattere straordinario e si ricorda che il rilascio di tali autorizzazioni rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, che sulla richiesta acquisisce il parere di ARPA FVG. Sul portale è disponibile il modulo di richiesta riportante anche la documentazione da presentare (percorso: [modulistica on line](#) > [Ambiente e Protezione Civile Modulistica](#)> [moduli di richiesta rilascio autorizzazione a svolgere attività rumorose](#) > [domanda autorizzazione svolgimento attività rumorose per manifestazioni](#)).

La competenza per tali rilasci è in carico all'ufficio Ambiente del Comune di Monfalcone, per gli esercizi siti nel territorio comunale di Monfalcone e agli uffici tecnici comunali competenti per territorio relativamente agli esercizi pubblici che operano nei territori dei Comuni associati.

Coloro che svolgono attività di allietamento, così come prevista dall'art. 67 c.1 lettera a) della legge regionale n. 29/2005, devono attenersi alle norme previste dal **Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di allietamento svolta presso i pubblici esercizi di somministrazione** che il **Comune di Monfalcone** con deliberazione consiliare n. 32/116 del 30.11.2007 ha adottato e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 30 dd. 30.03.2011. Il testo del regolamento può essere consultato sul portale dell'Ente (percorso: [IL COMUNE](#) > [Statuto e Regolamenti](#)> [Regolamenti Commercio](#)> [Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di allietamento svolta presso i pubblici esercizi di somministrazione](#)).

In sintesi gli esercizi pubblici siti nel Comune di Monfalcone che intendono svolgere attività di allietamento, **debbono** presentare apposita **comunicazione** allo sportello Unico delle Attività produttive nei termini e con le modalità previste dal regolamento sopra citato. In particolare è possibile svolgere attività di allietamento tre volte alla settimana, nelle giornate scelte dall'esercente e, in aggiunta, nelle giornate concesse in deroga dall'art. 5 del Regolamento. L'attività deve essere svolta in forma non imprenditoriale ossia senza far pagare il biglietto di ingresso e/o maggiorare il prezzo delle consumazioni, modificare l'assetto ordinario dei locali, fare pubblicità esterna (è consentito solo un avviso all'interno del locale), in maniera che l'esercizio di somministrazione non si trasformi in un locale di intrattenimento e svago. In caso contrario sono dovuti gli adempimenti descritti al successivo **punto 2**.

1b) locale in cui viene organizzato un intrattenimento con ballo, pur senza modificare la conformazione interna, sia architettonica che degli arredi, per lo svolgimento di tale attività: in questo caso il gestore dell'attività deve chiedere al Comune di competenza, e nel caso specifico

allo Sportello Unico Attività Produttive del comune di Monfalcone, il **rilascio dell'agibilità** ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.

Il rilascio dell'agibilità prevede la sottoposizione del progetto alla **Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.)**, composta da tecnici esterni al Comune (un rappresentante dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'azienda sanitaria, un esperto in elettrotecnica) nonché dal sindaco o suo delegato che la presiede, dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato. Il progetto deve essere presentato sottoforma di **relazione tecnica** redatta da un tecnico competente (ingegnere o architetto o geometra), corredata dalla planimetria del locale interessato all'attività di spettacolo e/o intrattenimento e dal Piano dell'emergenza che contiene l'insieme di tutte le istruzioni, dei comportamenti e delle procedure da seguire in caso di evento incidentale (emergenza) con particolare riferimento ai casi di lotta all'incendio e di evacuazione. Per la redazione di tale progetto sono da applicarsi le norme del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996.

Ottenuto il parere positivo della commissione, verrà rilasciata, sempre dallo Sportello Unico, **l'autorizzazione ai sensi dell' art. 68 del T.U.L.P.S.**

Nel caso comunque l'evento veda la partecipazione di un numero massimo di 200 persone, qualora la superficie dell'esercizio pubblico lo consenta (vedi paragrafo che segue,) e si concluda entro le ore 24.00 del giorno di inizio, l'autorizzazione di cui all'art. 68 del TulpS viene sostituita da una **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, che deve essere presentata dall'esercente allo Sportello suddetto. Va comunque ribadito che anche se la legge consente la presentazione della segnalazione certificata, permane l'obbligo di dotarsi del certificato di agibilità di spettacolo, di cui all'art. 80 del TulpS, nei casi dovuti.

Riguardo alla capienza massima consentita, la normativa (D.M. 06.03.2001 –art. 2) prevede che, per i locali con capienza superiore alle 100 persone, la densità di affollamento sia pari a 0,7 persone al metro quadrato.

Anche in questo caso devono essere comunque rispettate le disposizioni che regolamentano la materia acustica, descritte al precedente **punto 1a)**

1c) locale in cui la conformazione interna, sia architettonica che degli arredi, viene modificata temporaneamente per lo svolgimento di una manifestazione di spettacolo (concerto o altro) e/o di intrattenimento, (karaoke o ballo del pubblico): nel locale vengono collocate strutture, come

palchi, pedane o sedute destinate specificatamente alla visione dello spettacolo, aggiuntive rispetto a quelle utilizzate per la somministrazione; vengono inoltre installati impianti elettrici e audio dedicati specificatamente all'attività di spettacolo e/intrattenimento. Tale attività deve essere **temporanea** e non devono essere apprestate sale appositamente riservate allo spettacolo o all'intrattenimento in quanto, in caso contrario, l'esercizio di somministrazione e bevande si trasforma in un esercizio di intrattenimento e svago e deve essere applicata la disciplina relativa alla prevenzione incendi di cui al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (vedi successivo punto 2 *esercizi di intrattenimento e svago*).

La procedura autorizzativa per tale attività è la stessa indicata al **punto 1b**).

Ugualmente vanno rispettate le disposizioni che regolamentano la materia acustica, descritte al precedente **punto 1a**)

2.esercizi di intrattenimento e svago

Come detto in premessa, in tali esercizi l'attività prevalente è proprio quella di spettacolo e/o intrattenimento e solitamente viene svolta assieme all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che svolge quindi un ruolo secondario rispetto all'attività principale.

In ragione di tale peculiarità, la progettazione e la costruzione di tali esercizi è disciplinata da regole ben precise, dettate principalmente dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, che stabilisce i requisiti che devono avere tali locali, in particolare in materia di prevenzione degli incendi.

Sarà quindi necessario seguire la procedura indicata al precedente **punto 1b**) al fine di ottenere il rilascio dell'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. e l'autorizzazione ai sensi art. 68 T.U.L.P.S.

Va comunque precisato che ai fini sempre della prevenzione degli incendi, il Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 assoggetta i locali di trattenimento e svago aventi capienza superiore alle 100 persone o superficie lorda superiore ai 200 metri quadrati, alla necessità di dotarsi del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Vanno infine sempre rispettate le disposizioni che regolamentano la materia acustica, descritte al precedente **punto 1a**).

3. circoli privati

I circoli privati si differenziano dai pubblici esercizi in quanto sono costituiti non in forma di impresa, come questi ultimi, bensì in forma di associazione (riconosciuta o meno da enti nazionali) senza scopo di lucro. Ulteriore differenza rispetto ai pubblici esercizi consiste nel fatto che ai circoli privati non può accedere chiunque indistintamente ma soltanto chi sia in possesso di una tessera di associazione, sia cioè socio del circolo.

Nei circoli privati è possibile svolgere, oltre all'attività associativa, senza alcuna autorizzazione all'uopo necessaria, anche l'attività di somministrazione e bevande e attività di spettacolo e/o intrattenimento. La procedura da seguire per poter effettuare tale tipo di attività si differenzia a seconda si verifichino i seguenti casi:

3a) l'attività di spettacolo e/o intrattenimento è riservata esclusivamente e soltanto ai soci, senza cioè possibilità da parte di persone non tesserate di accedere al circolo per assistere allo spettacolo e/o partecipare all'intrattenimento. Si specifica che la qualifica di socio, e il conseguente rilascio della tessera associativa, viene attribuita dalla assemblea del circolo che si riunisce per decidere se ammettere la persona o meno fra i propri affiliati. Di tale assemblea deve essere steso verbale e al nuovo socio deve essere consegnato lo statuto dell'associazione.

Il circolo che rilascia la tessera associativa contestualmente all'ingresso, cioè nel momento in cui la persona accede per la prima volta al locale sede dello stesso, si configura di fatto come pubblico esercizio, accessibile a chiunque, e quindi lo svolgimento all'interno del circolo di attività di spettacolo e/ intrattenimento è soggetto alla stessa normativa dei pubblici esercizi prima descritta.

Qualora l'attività sia riservata **solo** ai soci, **non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa.**

Si evidenzia comunque che qualora il circolo, all'interno della propria sede svolga attività di somministrazione a favore dei soci, e l'eventuale attività di spettacolo e/o intrattenimento preveda il ricorso a impianti sonori, **devono essere rispettate le disposizioni che regolamentano la materia acustica**, descritte al precedente punto 1a).

Ovviamente anche qualora il circolo non sia dotato di attività di somministrazione l'attività musicale deve rispettare i limiti di emissione sonora, ma non è dovuta la presentazione di alcuna documentazione.

3b) l'attività di spettacolo e/o intrattenimento è accessibile anche ai non soci, a coloro cioè che non hanno fatto richiesta di affiliazione e conseguentemente non sono in possesso della tessera associativa: in questo caso il circolo viene equiparato ad un pubblico esercizio in quanto ad esso vi può accedere un pubblico indistinto e va quindi escluso il carattere privato dello spettacolo o dell'intrattenimento.

Lo svolgimento dell'attività di spettacolo e/o intrattenimento aperta ad un pubblico indistinto oltre che ai soci, comporta quindi la necessità di dotarsi dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S., che potrà essere richiesta al Comune di competenza e nello specifico allo Sportello Unico Attività Produttive. Il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dello spettacolo potrà essere preceduto dalla necessità di acquisire l'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., in taluni casi quali ad esempio la modifica del normale assetto del locale, il ballo organizzato, il particolare affollamento dell'evento, la collocazione di sedute per lo stazionamento del pubblico o l'utilizzo di attrezzature di spettacolo, come indicato al **punto 1b)**.

Anche in tali casi qualora l'evento abbia un massimo di 200 partecipanti e si concluda entro le ore 24.00 del giorno di inizio, la presentazione sempre al SUAP di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Va comunque ribadito che anche se la legge consente la presentazione della segnalazione certificata, permane l'obbligo di dotarsi del certificato di agibilità di spettacolo, di cui all'art. 80 del Tulp, nei casi dovuti.

Qualora poi venga apprestata una sala o una area permanente, destinata appositamente all'attività di spettacolo e/o intrattenimento, sarà necessario rispettare la normativa a cui sono soggetti gli esercizi di intrattenimento e svago (vedi precedente **punto 2**) cioè le norme di cui al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, nonché, nel caso la sala abbia una capienza superiore alle 100 persone oppure abbia una superficie lorda superiore ai 200 metri quadri, chiedere il rilascio il rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Devono infine essere rispettate le disposizioni che regolamentano la materia acustica, descritte al precedente punto 1a).

Di seguito si riportano degli schemi riassuntivi delle procedure descritte per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercizi di intrattenimento e svago e per i circoli privati.

ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

TIPOLOGIA ATTIVITA'	FATTISPECIE	PROCEDURA PER SPETTACOLO E/O INTRATTENIMENTO
ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	assetto interno locale inalterato	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto normativa in materia acustica - Rispetto regolamento comunale allietamento
	assetto interno inalterato con svolgimento ballo	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto norme decreto Ministeriale 19 agosto 1996 - Richiesta agibilità ai sensi art. 80 T.U.L.P.S - Richiesta autorizzazione ai sensi art. 68 T.U.L.P.S o presentazione S.C.I.A - Rispetto normativa in materia acustica
	assetto interno alterato temporaneamente	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto norme decreto Ministeriale 19 agosto 1996 - Richiesta agibilità ai sensi art. 80 T.U.L.P.S - Richiesta autorizzazione ai sensi art. 68 T.U.L.P.S o presentazione S.C.I.A - Rispetto normativa in materia acustica
	apprestamento sala o area distinta permanente con capienza inferiore alle 100 persone e superficie inferiore ai 200 mq.	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto norme decreto Ministeriale 19 agosto 1996 - Richiesta agibilità ai sensi art. 80 T.U.L.P.S - Richiesta autorizzazione ai sensi art. 68 T.U.L.P.S - Rispetto normativa in materia acustica
	apprestamento sala o area distinta permanente con capienza superiore alle 100 persone o superficie superiore ai 200 mq.	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto norme decreto Ministeriale 19 agosto 1996 - Richiesta rilascio certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) - Richiesta agibilità ai sensi art. 80 T.U.L.P.S - Richiesta autorizzazione ai sensi art. 68 T.U.L.P.S - Rispetto normativa in materia acustica

ESERCIZIO DI INTRATTENIMENTO E SVAGO

ESERCIZIO DI INTRATTENIMENTO E SVAGO	capienza inferiore alle 100 persone e superficie inferiore ai 200 mq.	<ul style="list-style-type: none">– Rispetto norme decreto Ministeriale 19 agosto 1996– Richiesta agibilità ai sensi art. 80 T.U.L.P.S– Richiesta autorizzazione ai sensi art. 68 T.U.L.P.S– Rispetto normativa in materia acustica
	capienza superiore alle 100 persone o superficie ai 200 mq.	<ul style="list-style-type: none">– Rispetto norme decreto Ministeriale 19 agosto 1996– Richiesta rilascio certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)– Richiesta agibilità ai sensi art. 80 T.U.L.P.S– Richiesta autorizzazione ai sensi art. 68 T.U.L.P.S– Rispetto normativa in materia acustica

CIRCOLO PRIVATO

CIRCOLO PRIVATO	spettacolo e/o intrattenimento riservato solo ai soci	<ul style="list-style-type: none"> – Rispetto normativa in materia acustica
	spettacolo e/o intrattenimento aperto a pubblico indistinto oltre che ai soci senza modifica dell'assetto interno, senza svolgimento ballo, senza particolare affollamento	<ul style="list-style-type: none"> – Rispetto norme decreto Ministeriale 19 agosto 1996 – Richiesta autorizzazione ai sensi art. 68 T.U.L.P.S o presentazione S.C.I.A – Rispetto normativa in materia acustica
	spettacolo e/o intrattenimento aperto ad pubblico indistinto oltre che ai soci con assetto interno alterato temporaneamente, svolgimento ballo, particolare affollamento ecc.	<ul style="list-style-type: none"> – Rispetto norme decreto Ministeriale 19 agosto 1996 – Richiesta agibilità ai sensi art. 80 T.U.L.P.S – Richiesta autorizzazione ai sensi art. 68 T.U.L.P.S o presentazione S.C.I.A – Rispetto normativa in materia acustica
	spettacolo e/o intrattenimento aperto ad pubblico indistinto oltre che ai soci con apprestamento sala o area distinta permanente con capienza inferiore alle 100 persone e superficie inferiore ai 200 mq	<ul style="list-style-type: none"> – Rispetto norme decreto Ministeriale 19 agosto 1996 – Richiesta agibilità ai sensi art. 80 T.U.L.P.S – Richiesta autorizzazione ai sensi art. 68 T.U.L.P.S – Rispetto normativa in materia acustica
	spettacolo e/o intrattenimento aperto ad pubblico indistinto oltre che ai soci con apprestamento sala o area distinta permanente con capienza superiore alle 100 persone o superficie superiore ai 200 mq.	<ul style="list-style-type: none"> – Rispetto norme decreto Ministeriale 19 agosto 1996 – Richiesta rilascio certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) – Richiesta agibilità ai sensi art. 80 T.U.L.P.S – Richiesta autorizzazione ai sensi art. 68 T.U.L.P.S – Rispetto normativa in materia acustica

Di seguito si riportano gli articoli di legge sopra citati

REGIO DECRETO 18/06/1931 n. 773
APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
(T.U.L.P.S)

Art. 68

Senza licenza del questore (vedi nota 1a) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico [rappresentazioni teatrali] o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo (1).

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali

(1) Comma modificato dall'articolo 164, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dall' articolo 7, comma 8-bis, lettera a) del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112.

nota 1a) le competenze del questore sono state attribuite al Comune, nella persona del funzionario competente, che ricopre il ruolo di autorità locale di pubblica sicurezza

Art. 69

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo (1).

(1) Articolo modificato dall'articolo 7, comma 8-bis, lettera b), del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Art. 80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

REGIO DECRETO 06/05/1940 n. 635
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U.L.P.S.

Art. 124

È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge (1), per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

[Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge (1).] (2)

- (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il T.U.L.P.S.
(2) Comma abrogato dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

LEGGE REGIONALE 05/12/2005 N. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 67 (Tipologia degli esercizi)

1. Ai fini della determinazione delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun Comune, gli esercizi di somministrazione sono distinti in:

a) esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia. Negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;

b) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d'affari.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti degli specifici requisiti igienico-sanitari e della specifica autorizzazione sanitaria.